



OGGETTO: Circolare 6.2021

Seregno, 8 marzo 2021

## PROMEMORIA PER OPERAZIONI DI RETTIFICA CONTABILITA' ANNO 2020

SOCIETA' \_\_\_\_\_

Cod. \_\_\_\_\_

**Aggiornare contabilità** al 31-12-2020 e verificare quanto segue:

**1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI** (C.C. 2426 – Art. 103 TUIR). Le aliquote di ammortamento sono:

- Brevetti (103.1)	Max	50 %
- Software (103.1)	Max	50 % <sup>(1)</sup>
- Marchi d'impresa (103.1)		5,56% <sup>(2)</sup>
- Costi di impianto e ampliamento (108.3)		20 %
- Pubblicità (108.2)		20 %
- Avviamento (103.3)		5,56% <sup>(2)</sup>
- Altri costi (103.2)		20 %
- Migliorie su beni di terzi		(3)

(1) Il "software di base" va capitalizzato insieme al computer

(2) In caso di maggiori valori attribuibili all'avviamento, ai marchi d'impresa o ad altre immobilizzazioni immateriali a seguito di operazioni straordinarie neutrali (conferimento, fusione e scissione) è possibile, applicando l'imposta sostitutiva del 16%, la deduzione dell'ammortamento dell'avviamento e dei marchi d'impresa in quote non superiori a 1/9, anziché a 1/18.

(3) Il Principio contabile 24 prevede che l'ammortamento di tali costi si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo se dipendente dal conduttore. La capitalizzazione è ammessa solo nel caso in cui gli stessi siano in grado di generare un incremento dei benefici economici futuri.

### **Rivalutazione dei beni di impresa nel bilancio 2020 per i beni immateriali**

Tra gli assets che possono formare oggetto della rivalutazione, già precedentemente analizzata, ex art. 110 del Decreto Agosto sono contemplati anche i beni immateriali, consistenti in diritti giuridicamente tutelati, vale a dire - a titolo esemplificativo - i diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione, licenze, marchi, know how.

### **2) Spese per ricerche e per pubblicità**

Le spese di pubblicità e di ricerca che quindi sono da rilevare nel conto economico nell'esercizio del loro sostenimento, ad eccezione per la pubblicità configurabile come "costo di impianto e ampliamento" (costi sostenuti per nuove attività, nuovi rami d'azienda, nuovi centri commerciali...) e per la ricerca qualificabile come "sviluppo".

- Spese pubblicità per costi impianto	€ .....
- Spese ricerca quale sviluppo	€ .....



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

- 3) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (ART 102 TUIR).** Le aliquote di ammortamento sono uguali a quelli dello scorso anno. L'ammortamento decorre dall'esercizio di entrata in funzione del bene. Gli ammortamenti sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questo è superiore o inferiore a 12 mesi (art. 110 T.U.);  
Nel primo esercizio l'ammortamento è ridotto al 50%;  
Il costo di quei beni di scarso valore (e inferiori ad euro 516,46) e di incerta durata sarà opportuno imputarlo a conto economico (spesarli nell'esercizio).

Fabbricati - Nel calcolo degli ammortamenti dei fabbricati, non si considera il valore del terreno occupato dalla costruzione e del terreno che ne costituisce pertinenza. Nel calcolare gli ammortamenti 2020 e successivi non si deve pertanto scorporare il valore del terreno. Il valore del terreno è così determinato:

- Se acquistato separatamente, vale il costo di acquisto;
- Se non acquistato separatamente, si deve considerare il maggior valore fra il valore esposto in bilancio nell'anno di acquisto ed il 20% (o 30% se fabbricato industriale) del costo totale del fabbricato.

### Impianti fotovoltaici

Con la circolare n. 36/E del 19.12.2013, l'Agenzia delle Entrate ha rivisto il proprio precedente orientamento sulla natura di beni "mobili" degli impianti fotovoltaici e, salvo casi assai limitati (per gli impianti di potenza estremamente modesta),

Gli impianti se accatastati autonomamente in genere sono "immobili" (tranne quelli con modesta potenza) con aliquota ammortamento 4% (considerati fabbricati destinati all'industria del settore dell'energia termoelettrica).

Se accatastato insieme all'immobile è considerato un incremento del fabbricato e quindi da ammortizzare insieme ad esso (normalmente con aliquota del 3%).

Se realizzato su beni di terzi, si dovranno distinguere:

- impianti non separabili: il costo dell'impianto deve essere iscritto tra le immobilizzazioni immateriali alla voce "costi per migliorie su beni di terzi" e ammortizzato di conseguenza;
- impianti separabili: il costo dell'impianto può essere iscritto tra le immobilizzazioni materiali e ammortizzato con aliquota del 9%. (vedi circolare n. 36/E del 19.12.2013).

Automezzi – Per le auto aziendali ai sensi dell'art. 164, comma 1, TUIR. la deducibilità è così determinata:

(i) Deducibilità integrale (100%) per i veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa (furgoni, camion, ecc.); veicoli adibiti ad uso pubblico.

(ii) Deducibilità limitata per:

- Imprese: deduzione a al 20% dei costi di acquisto e di impiego senza limiti di numero, nel limite del costo di acquisto € 18.075,99; max deduzione anno per autoveicolo € 903,80. – Noleggio 20% di € 3.615,19.
- Agenti e rappresentanti di commercio: deduzione all'80% dei costi di acquisto e di impiego senza limiti di numero, inerenti l'attività svolta, nel limite del costo di acquisto € 25.822,84; max deduzione anno per autoveicolo € 5.164,56 - Noleggio 80% di €3.615,19 (max noleggio anno per autoveicolo €2.892,16).
- Lavoratori autonomi: deduzione al 20% dei costi di acquisto e impiego, nel limite massimo di 1 veicolo per ciascun professionista e nel limite massimo del costo di acquisto € 18.075,99; max deduzione anno per autoveicolo € 903,80 - Noleggio 20% di €3.615,19. (max noleggio anno per autoveicolo € 723,40).
- Auto concesso in uso promiscuo ai dipendenti: deduzione al 70% dei costi di acquisto e impiego per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, senza limiti di numero e senza tetto massimo di acquisto.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

Motocicli - Il costo di acquisto per motocicli è riconosciuto fino a € 4.131,66 per motocicli fino a Euro 2.065,83 per ciclomotori sempre nei limiti dell'80% per agenti e del 20% per uso aziendale.

#### 4) **La possibile sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020**

L'art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), prevede la possibilità di non effettuare, fino al 100%, l'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020).

La norma deroga espressamente ai principi sanciti dall'art. 2426 c.c. in materia di ammortamento sistematico delle immobilizzazioni sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione, recependo le richieste circa le possibilità di modificare il piano di ammortamento, riducendo la quota 2020 a seguito delle chiusure imposte dalla pandemia da Covid-19.

Le società che si avvarranno della facoltà prevista dall'art. 60 dovranno destinare una quota dell'utile corrispondente al mancato ammortamento ad una riserva indisponibile e dare conto in nota integrativa delle ragioni per cui si è sospeso lo stanziamento degli ammortamenti.

Dal punto di vista fiscale è stata introdotta, nel comma 7 quinquies, una disposizione innovativa che prevede la deducibilità delle quote di ammortamento, non contabilizzate nel conto economico, in sede di dichiarazioni Ires e Irap. Infatti, è prevista la deduzione delle quote di ammortamento a prescindere dall'imputazione nel conto economico: in sostanza, si applica il comma 4, lettera b), dell'articolo 109 del Tuir che prevede la deducibilità dei componenti negativi non imputati nel conto economico per disposizione di legge. Questa previsione comporta l'iscrizione in bilancio delle imposte differite passive (principio contabile Oic 25) che saranno utilizzate al termine del piano di ammortamento, quando l'ultima quota verrà stanziata contabilmente ma sarà già stata dedotta fiscalmente (o, prima, in caso di cessione).

È opportuno evidenziare che la norma in questione non riguarda i beni detenuti in leasing per i quali non vi è la possibilità di "sospensione".

Sembra quindi che l'Amministrazione finanziaria propenda per ritenere che l'ammortamento, pur quando venga sospeso per il 2020, debba essere comunque effettuato ai fini fiscali.

#### 5) **Informativa in Nota integrativa** L'attivazione della deroga e delle relative motivazioni dovrà essere fornita apposta informativa nella Nota integrativa del bilancio 2020, insieme alla quantificazione degli ammortamenti non contabilizzati (e dei conseguenti impatti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio), nonché all'iscrizione e al relativo importo della corrispondente riserva indisponibile.

Inoltre, la riserva indisponibile non potrà essere distribuita ai soci né imputata a capitale, ma potrà essere utilizzata a copertura delle perdite.

Per le micro imprese e imprese soggette a Bilancio abbreviato possono trovare applicazione le indicazioni contenute nel documento Cndcec novembre 2012, secondo cui occorre presentare in bilancio le informazioni che, seppure non obbligatorie, siano da considerare necessarie ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Nel caso delle micro-imprese, quindi, l'informativa andrebbe fornita in calce allo Stato patrimoniale.

#### 6) **Nuova rivalutazione dei beni di impresa nel bilancio 2020**

L'art. 110 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) consente nuovamente alle imprese di procedere alla rivalutazione dei beni diversi da quelli alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività e delle partecipazioni in società controllate e collegate iscritti nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 e tuttora presenti nel bilancio successivo.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

La rivalutazione potrà effettuarsi anche solo ai fini contabili-civilistici e dunque senza alcun onere in termini di imposte sostitutive sui maggiori importi iscritti in bilancio.

L'imposta sostitutiva necessaria per attribuire riconoscimento fiscale ai nuovi valori iscritti a bilancio è pari al 3% con versamento in unica rata o in tre rate annuali (2021-2022-2023).

Gli ammortamenti sugli importi rivalutati saranno deducibili dall'esercizio successivo a quello della rivalutazione (cioè dal 2021) e dunque già dal primo periodo di imposta in cui detti ammortamenti vengono rilevati in bilancio, senza alcun differimento temporale.

Per quanto invece attiene la rilevanza della rivalutazione "fiscale" (cioè con versamento dell'imposta sostitutiva) per la determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze da realizzo, si conferma il differimento al quarto anno successivo e dunque al 1° gennaio 2024.

Un'ultima rilevante e favorevole novità riguarda la cancellazione del vincolo delle categorie omogenee come nelle passate rivalutazioni. Sarà dunque possibile rivalutare (con o senza rilevanza fiscale) distintamente ogni singolo bene mobile o immobile. Viene infine confermata la sospensione di imposta della riserva, limitatamente al caso di rivalutazione con riconoscimento fiscale, e il suo possibile affrancamento con pagamento di un'ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

La stessa norma riapre quindi i termini per l'affrancamento dei disallineamenti tra valori civili e valori fiscali presenti in bilancio al 31 dicembre 2019 e ancora in quello al 31 dicembre 2020 per qualsiasi causa e riferibili agli stessi beni potenzialmente suscettibili di rivalutazione. Ad esempio, disallineamenti da operazioni straordinarie o da rivalutazioni non rilevanti fiscalmente come quella sugli immobili prevista dal D.L. n. 185/2008. Il riallineamento opererà con la stessa imposta sostitutiva del 3% e la stessa decorrenza temporale della rivalutazione (2021 per ammortamenti; 2024 per le cessioni).

### 7) **Moratoria finanziamenti e leasing per effetto del covid-19**

La moratoria dei contratti di leasing finanziario e dei finanziamenti bancari è stata prevista sin dallo scorso marzo nel DL 18 Cura Italia all'art. 56 in conseguenza degli effetti economici negativi dovuti alla pandemia. Per i mutui e/o finanziamenti bancari il problema della contabilizzazione della moratoria non crea problematiche a livello di bilancio: con il rinvio del pagamento delle rate di debito in scadenza, si procede a imputare a conto economico solamente la quota parte di interessi maturata nel periodo, rinviando il debito ed aggiornando il termine ultimo di scadenza del debito stesso.

Per i contratti leasing è necessario effettuare la rimodulazione dei canoni di leasing contabilizzati a conto economico, in funzione della maggior durata del contratto.

Così operando l'impresa deve riconsiderare

- i costi di competenza dell'esercizio.
- i costi dei canoni a scadere.
- gli interessi maturati nel periodo.
- l'eventuale quota del maxi-canone iniziale ancora da scontare.

Si crea un disallineamento fra il piano originario di pagamento e/o ammortamento del leasing, e il nuovo piano di pagamenti: vuol dire riconsiderare la sommatoria di tutti i costi a scadere dall'inizio della moratoria, da riparametrare per la nuova durata del contratto (periodo residuo all'apertura della moratoria più la durata della moratoria stessa).

Per quanto sopra è necessario richiedere agli istituti di credito e alle società di leasing i piani di ammortamento e i prospetti contabili aggiornati con l'invito a trasmetterli allo Studio con sollecitudine.

### 8) **La disciplina del credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali**

La legge di stabilità per il 2020 non ha rinnovato le agevolazioni super e iper ammortamento per i nuovi investimenti in beni strumentali (tuttavia per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2020 valgono le



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

previgenti modalità super / iper ammortamento a condizione che entro il 31.12.2019 fosse stato accettato dal venditore l'ordine del bene e pagato acconto pari almeno al 20%).

Al posto del super e iper ammortamento è stato previsto che sui nuovi investimenti effettuati nel 2020 spetta credito di imposta fruibile in più anni.

La misura base del credito di imposta è pari al 6% (nel limite di euro 2 milioni) calcolato sul costo sostenuto nel corso del 2020.

Per gli investimenti aventi ad oggetto i beni ricompresi nell'Allegato A della L. 232/2016 (Industria 4.0) il predetto credito è riconosciuto nelle seguenti misure (art. 1 co. 189).

- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a euro 2,5 milioni;
- 20% del costo per la quota di investimenti oltre euro 2,5 milioni e fino a euro 10 milioni.

Per gli investimenti aventi ad oggetto i beni ricompresi nell'Allegato B della L. 232/2016 (beni immateriali Industria 4.0) il predetto credito è riconosciuto pari al 15% del costo, per la quota di investimenti fino a euro 700.000,00.

Sono esclusi dal riconoscimento del credito d'imposta i seguenti investimenti:

- beni indicati all'articolo 164, comma 1, Tuir (ossia le autovetture);
- beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'allegato 3 annesso alla L. 208/2015 (beni impiegati in determinati settori, quali condutture, ferrovie, etc.);
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il credito spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all'anno), ridotte a tre (1/3 all'anno) per i soli investimenti in beni immateriali "4.0". Il credito d'imposta è utilizzabile:

- nel caso degli investimenti in beni materiali "ordinari", a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni;
- per gli investimenti nei beni "Industria 4.0", a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espreso riferimento alle disposizioni agevolative; in particolare, per gli investimenti 2020 "acquisto bene agevolabile ai sensi della L. 160/2019, commi da 184 a 194".

Si segnala infine che la Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) è intervenuta per prorogare il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, potenziando l'agevolazione rispetto alla disciplina precedente per gli investimenti realizzati nel periodo 16/11/2020 – 31/12/2021.

Sotto il profilo contabile, il credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti è da considerarsi un "contributo in conto impianti"; sono rilevati per competenza con l'entrata in funzione (per i beni ordinari) ovvero con l'interconnessione (per i beni 4.0). Sono imputati a conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti.

Ciò può essere applicato con 2 metodi:

- a) con il primo metodo (metodo indiretto) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al Conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi", e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di "risconti passivi"; di conseguenza, sono imputati al Conto economico, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni materiali, dall'altro, gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell'esercizio;



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

b) con il secondo metodo (metodo diretto) i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono. Di conseguenza, sono imputati al Conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell'immobilizzazione materiale al netto dei contributi.

### Autoveicoli Check List

	SI/NO	IMPORTO
Per i transiti stradali, l'iva è stata ammessa in detrazione nella stessa misura dell'imposta relativa all'acquisto del bene (40%)?		
I costi di acquisto, gestione e manutenzione delle autovetture, ciclomotori e motocicli inerenti all'attività d'impresa, arte o professione sono stati considerati deducibili al <b>20%</b> , nei limiti di importo previsti dal Tuir?		
Per gli agenti di commercio i costi di acquisto, gestione e manutenzione sono stati considerati deducibili per l'80% del loro ammontare, con i limiti d'importo previsti dal Tuir?		
<b>L'autovettura concessa al dipendente in uso promiscuo</b> è stata considerata deducibile nel limite del 70% dei costi, senza alcun limite di spesa?		
Se i mezzi di trasporto sono utilizzati in locazione o noleggio, sono rispettati i limiti di deducibilità dei relativi canoni?		
L'iva relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore (diversi dai motocicli superiori a 350 c.c.) e dei relativi componenti e ricambi non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione è stata detratta nella misura del <b>40%</b> ?		
In caso di cessione di veicoli, la plusvalenza o minusvalenza è stata calcolata nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento dedotto e quello complessivamente effettuato?		

### 9) Perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni

Alla fine di ogni esercizio occorre valutare se esiste un indicatore che un'immobilizzazione materiale o immateriale possa aver subito una riduzione di valore.

Se esiste un indicatore di potenziale perdita di valore (a causa ad esempio del mancato utilizzo di un bene), si deve procedere alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione. Questo è il maggiore tra il *fair value*, (prezzo di vendita al netto dei costi della vendita) e il valore d'uso (valore attuale dei flussi di cassa attesi da un'attività o da un'unità generatrice di flussi di cassa). Nel caso in cui il valore recuperabile sia inferiore al valore netto contabile, è necessario procedere ad una svalutazione (art. 2426 punto 3 del Codice Civile).

In assenza di indicatori di potenziali di perdite di valore, l'organo amministrativo deve attestare in Nota Integrativa che non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni, e di conseguenza non si procede alla determinazione del valore recuperabile.

### 10) TITOLI (ART. 94 TUIR)

La normativa sul bilancio d'esercizio impone di iscrivere le partecipazioni ed i titoli in base alla loro destinazione e quindi

- fra le immobilizzazioni finanziarie - codice B.III Bilancio civilistico - (se costituenti beni durevoli - (valutazione al costo o alla frazione di patrimonio netto se partecipazioni di controllo o collegamento)

- fra le attività finanziarie dell'attivo circolante - codice C.III Bilancio civilistico (valutazione deve essere fatta al minore fra il costo di acquisto (costo specifico, ovvero per quelli fungibili anche LIFO, FIFO e media ponderata) ed il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato).



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

FISCALE. La valutazione dei titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie va fatta con la formazione di categorie omogenee per natura e per valore in base al metodo del LIFO oppure i metodi di costo FIFO, LIFO e costo medio ponderato.

Non sono deducibili le svalutazioni delle partecipazioni né rispetto al valore di mercato né rispetto a riduzioni patrimoniali intervenute nella società partecipata. Non sono deducibili neppure i versamenti dei soci, in conto capitale o per copertura di perdite, possono solo essere portati in aumento del costo fiscale delle partecipazioni o degli strumenti finanziari assimilati.

Per i titoli a reddito fisso (BTP, Obbligazioni.....) iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, la differenza positiva o negativa fra il costo di acquisto ed il valore di rimborso concorre a formare il reddito d'impresa per la quota maturata nell'esercizio (art. 110 co. 1 lett. e TUIR).

Gli utili derivanti dai fondi comuni di investimento (valutati civilisticamente come riportato per i titoli) concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti (indipendentemente dalla rilevazione in bilancio secondo criteri di competenza economica) e su di essi è applicata ritenuta d'acconto del 26%.

- Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono valutate al
  - × costo
  - × patrimonio netto
- Nel corso dell'esercizio sono state effettuate sulle partecipazioni
  - × svalutazioni
  - × rivalutazioni
- Le immobilizzazioni diverse dalle partecipazioni iscritte si riferiscono a:

---

### 11) Contratti derivati

L'articolo 2426 del Codice civile, al numero 11-bis), prevede la rilevazione contabile degli strumenti finanziari derivati, sia di copertura che speculativi, con la sola esclusione delle c.d. micro-imprese.

Gli strumenti finanziari derivati sono sostanzialmente dei contratti i cui obblighi sono vincolati al verificarsi di determinati eventi, relativi ad operazioni sottostanti a cui sono legati, ad esempio l'andamento dei tassi di interesse o dei prezzi di una determinata merce.

Questi contratti chiamati anche semplicemente "Derivati", contengono la promessa di eseguire una prestazione basata sull'andamento del prezzo di una o più attività quali merci, attività finanziarie, tassi di interesse o valute, denominate "**sottostante**". Sono contratti a termine in quanto l'esecuzione della prestazione da parte delle controparti, deve essere effettuata entro una certa data futura.

Il nuovo punto 11-bis del comma 1 dell'art. 2426 c.c. stabilisce che "gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value".

La definizione di fair value contenuta nei principi contabili internazionali (IFRS 13, paragrafo 9) fa riferimento al prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di misurazione.

Gli strumenti derivati di copertura di flussi finanziari trovano contropartita all'iscrizione del *fair value* nell'apposita riserva di Stato patrimoniale: a tal fine è necessario acquisire la documentazione a supporto del derivato per verificare la sussistenza del requisito dell'effettiva copertura.

Le variazioni del *fair value* sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento **copre** il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una **riserva positiva o negativa di patrimonio netto**; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati **simmetricamente** allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di **stretta e documentata correlazione** tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura.

Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura (derivati «speculativi»).

Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al *fair value* di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

Ulteriori informazioni relativamente agli strumenti finanziari derivati devono essere fornite in Nota integrativa per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: (a) il loro *fair value*, (b) le informazioni in merito all'entità e alla natura degli strumenti compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri, (b bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione qualora il *fair value* non sia determinato sulla base di evidenze di mercato, (b ter) le variazioni di valore iscritte nel conto economico e nelle riserve di patrimonio netto, (b quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.

### 12) RIMANENZE (Art. 92 Tuir)

E' opportuno che le rimanenze vengano indicate in contabilità almeno nella seguente analisi: (i) materie prime, sussidiarie e di consumo; (ii) merci; (iii) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; (iv) prodotti finiti.

Appostazioni in bilancio: Nel conto economico. Nel valore della produzione (voce A.2) vanno indicate le variazioni di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. Fra i costi di produzione (voce B.11) vanno indicate le variazioni di materie prime, sussidiarie di consumo e merci.

Nello stato patrimoniale le rimanenze vengono riportate nell'attivo circolante (codici C.I).

La valutazione deve avvenire al minore fra il valore di realizzo di mercato ed il costo;

I prodotti in corso di lavorazione sono valutati a costi specifici (spese effettivamente sostenute

- Effettuare un inventario fisico raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore
- La società è obbligata dall'anno 2021 alla tenuta delle scritture di magazzino in quanto per 2 anni consecutivi (2018 -2019) (Art. 14 DPR 600) ha avuto:
  - ✕ un volume di ricavi superiore a € 5.164.568,99
  - ✕ rimanenze finali superiori a € 1.032.913,80
- La società NON è obbligata alla tenuta delle scritture di magazzino.
- Le rimanenze sono valutate secondo il seguente criterio di costo
  - ✕ COSTO    ✕ COSTO MEDIO PONDERATO    ✕ LIFO    ✕ FIFO    ✕ .....
- Per la valutazione di commesse in corso al 31-12-2020 in base alla percentuale di completamento compilare il prospetto di cui all'allegato 2).



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

### 13) OPERE E SERVIZI ULTRANNUALI (ART. 93 TUIR)

Le opere con tempo di esecuzione ultrannuale coperte da stato di avanzamento lavori (si considerano tali quelle regolamentate da un contratto di appalto in cui è previsto che siano ultimate in più di 12 mesi), vengono incluse tra le rimanenze finali per la quota non ancora coperta da s.a.l. liquidati a titolo definitivo dal committente.

Le opere di durata ultrannuale effettivamente realizzate ma non ancora liquidate devono essere valutate come rimanenze finali sulla base dei corrispondenti corrispettivi pattuiti nel contratto di appalto.

#### Suggerimenti contabili

E' opportuno ricondurre la contabilità per S.A.L. alla data del 31/12/2020, (attraverso la redazione di S.A.L. di periodo anche solo con efficacia interna che non andranno alla Committenza, che vanno a quantificare i lavori già eseguiti ma non ancora liquidati a titolo definitivo) includendo ogni costo di competenza incluse quindi le fatture da pervenire.

I S.A.L devono poi essere allegati al libro inventari come dettaglio delle rimanenze finali di esercizio.

### 14) CONTROLLO CLIENTI - Perdite su crediti (art. 101 TUIR) (OIC 12-15)

le perdite su crediti sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi, per la parte che eccede il relativo fondo svalutazione fiscale.

Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti dei debitori assoggettati alle procedure concorsuali, la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione al bilancio anche quando la stessa avviene in un periodo di imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi o il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale. Il tutto a patto che l'imputazione non avvenga in un periodo successivo a quello in cui si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio, secondo la corretta applicazione dei principi contabili (ad esempio l'anno di chiusura del fallimento).

- Verificare i saldi delle schede e contabilizzare eventuali abbuoni attivi e passivi
- Stornare i crediti inesigibili di modesto importo, se ritenuti inesigibili, utilizzando preliminarmente l'eventuale fondo rischi su crediti; In particolare è possibile stornare i crediti dove nell'anno 2020:
  - Il debitore è stato assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge fallimentare o un piano attestato ai sensi dell'art. 67 terzo comma lettera d) della Legge fallimentare o è assoggettato a procedure estere equivalenti.
  - Si è verificata l'oggettiva insolvenza del debitore a seguito di esito negativo di azioni esecutive (pignoramenti, ecc.), si è documentata l'irreperibilità del debitore, si è certificata da un legale l'antieconomicità della procedura di riscossione del credito.
  - Sono state effettuate cessioni di credito, transazioni e rinunce del credito; si è verificata la prescrizione del credito (normalmente 10 anni, salvo eccezioni).
  - Le perdite su crediti sono **di importo non superiore a 2.500 scaduti da oltre sei mesi.**
  - **E' intervenuta la prescrizione del diritto di riscossione del credito;**
  - E' stata fatta una transazione con il debitore (con stralcio dell'eccedenza transata) o rinuncia al credito;
  - E' stato ceduto *pro soluto* il credito (senza azione di regresso);

### 15) Effetti e/o ricevute in portafoglio

Verificare la corrispondenza fra il saldo contabile e l'esistenza materiale degli effetti e/o ricevute bancarie in portafoglio



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**16) Effetti e/o ricevute allo sconto, al dopo incasso e s.b.f.**

Verificare il saldo contabile con le distinte presentate in banca per le quali alla chiusura dell'esercizio non è ancora pervenuto l'accredito.

**17) Cassa**

Il conto deve avere sempre un saldo "DARE". Non è possibile che risulti un saldo nella sezione "AVERE"  
L'importo massimo consentito per l'uso del contante è di €. 999,00. La cronologia delle variazioni per l'uso del contante è stata la seguente:

<u>decorrenza</u>	<u>limite max</u>	<u>Normativa di legge</u>
06-12-2011	€ 999	D.L. 201/2011
01-01-2016	€. 2.999	Legge 208/2015
01-07-2020	€. 1.999	D.L. 124/2019 - art. 18
01-01-2022	€. 999	D.L. 124/2019 - art. 18

**18) Banche**

Effettuare la riconciliazione tra il saldo contabile e gli estratti conto bancari (C/c, sbf, effetti all'incasso).  
Rilevare gli interessi attivi e passivi maturati al 31-12-2020

**19) Mutui e Finanziamenti**

- Rilevazione delle differenze di cambio su mutui e finanziamenti espressi in valute non aderenti all'Euro
- Verifica della corrispondenza del debito tra il piano d'ammortamento del mutuo e il saldo contabile alla data di chiusura dell'esercizio. Eventuali differenze devono essere rettificate.
- Provvedere alla rilevazione dell'eventuale rateo di interessi passivi maturato
- Per moratoria COVID-19 si rinvia al punto 7)
- La parte di debito residuo deve essere distinta tra
  - quota scadente entro il 31-12-2021 € .....
  - quota scadente dal 1-1-2022 al 31-12-2025 € .....
  - quota scadente oltre € .....

**20) Controllo Fornitori**

- Rilevare gli abbuoni e arrotondamenti attivi e passivi
- Controllare i saldi "dare" se giustificati da note di accredito
- Rilevare le differenze di cambio su partite espresse in valute non aderenti all'Euro
- Importo dei fornitori esigibili entro il 31-12-2021 € .....
- Importo dei fornitori esigibili oltre il 31-12-2021 € .....

**21) Debiti e crediti diversi**

- Erario c.to Iva - Il debito/credito del conto deve coincidere con le risultanze dalla dichiarazione annuale IVA.  
Chiudere i conti "I.V.A. acquisti" e "I.V.A. vendite" girocontando il relativo saldo al conto "Erario c/to I.V.A." riepilogativo. Verificare che il saldo di quest'ultimo conto, corrisponda a quanto indicato in dichiarazione I.V.A. Rilevare l'arrotondamento attivo o passivo con l'importo arrotondato della dichiarazione annuale I.V.A.
- Debiti Vs. INPS - Il saldo AVERE del conto deve corrispondere all'ammontare netto da liquidare a gennaio 2021 risultante dal Mod. Uniemens.



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

- Debiti vs. INAIL - Il saldo AVERE del conto deve corrispondere all'importo presunto da versare sulle retribuzioni relative all'anno 2020 come da dichiarazione dei salari predisposta dal Consulente del lavoro.
- Erario C/Ritenute - Il conto riporterà il saldo delle ritenute relative alle retribuzioni corrisposte nel mese di dicembre 2020, dei professionisti e degli agenti di commercio per i compensi e provvigioni pagate nel mese di dicembre 2020.
- Dipendenti conto retribuzioni - Il conto dovrà riportare in AVERE il saldo delle retribuzioni nette relative al dicembre 2020.

22) **RATEI E RISCONTI** (Art. 109 TUIR 2424 bis 2427 CC – OIC n. 18)

Misurano quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi

Quando gli oneri e i proventi maturano per intero in un esercizio, non si rilevano ratei e risconti ma crediti o debiti. Ad esempio non comportano la rilevazione di ratei e risconti: le fatture da ricevere e da emettere, gli interessi attivi non ancora accreditati su c/c, i debiti vs. gli agenti per provvigioni, i premi da ricevere da fornitori, le utenze di periodi già scaduti le cui bollette sono emesse l'anno successivo, gli anticipi ricevuti o pagati per canoni di locazione che maturano nell'anno successivo, i debiti vs dipendenti per XIV mensilità o i debiti vs. Inail.

Sono classificati come ratei ad esempio gli interessi su depositi cauzionali per canoni di locazione, per operazioni pronti contro termine per interessi su titoli. Gli interessi passivi che scadono al 31-12 ma che verranno pagati l'anno successivo sono debiti, mentre quelli la cui scadenza è successiva al 31-12 sono ratei passivi

**Risconti attivi o passivi** (fatture registrate nel 2020 ma di competenza del 2021 e successivi).

Effettuare le registrazioni relative a:

- a) Assicurazioni
- b) Affitti
- c) Canoni leasing
- d) Spese telefoniche (per canone 1 bim. 2021)
- e) Interessi passivi per legge Sabatini
- f) .....

**Ratei passivi e attivi** (fatture registrate nel 2021 ma di competenza del 2020)

Effettuare le registrazioni relative a:

- a) Interessi attivi su rimborsi fiscali non ancora riscossi
- b) Interessi passivi su mutui per rata con scadenza successiva al 31-12
- c) .....

23) **Fatture da ricevere** (Verificare le fatture con documento di trasporto 2020 e registrate nel 2021)

- Rilevazione dei costi di competenza dell'esercizio in corso, per acquisti di beni o prestazioni di servizio completate, per i quali la fattura non è ancora pervenuta e note di credito da ricevere a rettifica delle operazioni di competenza dell'esercizio (es.: premi su fatturato)

24) **Fatture da emettere** (Verificare le fatture con documento di trasporto 2020 emesse nel 2021)

- Rilevazione di operazioni di competenza dell'esercizio in corso, per cessioni di beni e prestazioni di servizi completate entro la fine dell'esercizio, ma fatturate nell'anno successivo e eventuali note di credito da emettere a rettifica di operazioni di competenza dell'esercizio



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

### 25) **F.do T.F.R. dipendenti (ART 105 TUIR)**

I dipendenti dall'1-1-2007 devono scegliere come destinare il TFR maturato se conferire ad un fondo pensionistico o mantenere in azienda a partire dall'1.1.2007

Nelle aziende con meno di 50 addetti per il TFR maturato nel 2020 e versato ad un fondo pensione non è necessario iscrivere alcuna passività ma solo il costo del TFR maturato e il movimento finanziario relativo ai versamenti effettuati. Di conseguenza al 31-12-2020 occorre rivalutare unicamente il TFR maturato al 31-12-2006 e non la quota maturata successivamente.

Per i dipendenti che hanno deciso di mantenere il Tfr in azienda, nulla è cambiato rispetto all'anno precedente.

Aziende con almeno 50 dipendenti: il TFR maturato nel 2020 affluisce comunque o a un fondo pensionistico o al fondo tesoreria Inps e non può essere lasciato in azienda.

Il fondo TFR formato fino al 31.12.2006 resta invece in azienda fino al momento della erogazione.

La rivalutazione del fondo TFR riguarda solo quanto accantonato in azienda e non le quote conferite al fondo tesoreria, tuttavia il versamento dell'imposta sostitutiva (17%) riguarda invece sia quella relativa al fondo TFR "aziendale" (formato ante 2007) sia quella relativa al fondo "tesoreria Inps" (formato dal 2007). Tuttavia mentre l'imposta riferibile al maturato ante 2007 viene portata a diminuzione del f.do TFR aziendale, quella riferibile al maturato dal 2007 sarà conguagliata con i debiti contributivi verso l'Inps e quindi l'azienda, a fine anno, deve rivalutare il TFR maturato fino al 31.12 dell'anno precedente, contabilizzando il debito per l'imposta sostitutiva relativa, ma con contropartita un credito verso l'Inps per quanto riguarda il TFR maturato dal 2007.

L'indennità di fine rapporto è deducibile nei limiti della quota maturata nell'esercizio.

I contributi versati dal datore di lavoro ai fondi di pensione integrativi diversi dalle quote di TFR sono interamente deducibili dal reddito di impresa purché siano costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti. In caso contrario, i relativi accantonamenti non sono deducibili, verranno portate in deduzione le erogazioni al momento della prestazione.

- a) Verificare l'accantonamento dell'imposta sostitutiva su T.F.R.
- b) Verificare gli utilizzi del Tfr per i dipendenti licenziati nel corso dell'anno
- c) Verificare gli acconti concessi ai dipendenti nel corso dell'esercizio
- d) Adeguare il fondo TFR al 31-12-2020 (Produrre prospetto analitico per dipendente)

### 26) **COMPOSIZIONE CONTI DI CAPITALE**

- Verificare la composizione dei conti di patrimonio netto.
- Verificare che il risultato dell'esercizio precedente sia stato correttamente destinato, sulla base di quanto deliberato dall'assemblea che ha approvato il bilancio di esercizio del precedente periodo.

### 27) **Perdite di esercizio relative all'esercizio 2020 – Emergenza Covid-19**

L'art. 1 co. 266 L. 178/2020, prevede che nel caso in cui le perdite di esercizio conseguite nel 2020 superino un terzo del capitale sociale, il termine entro il quale dovranno risultare diminuite a meno di un terzo non è l'esercizio immediatamente successivo (come da normativa ordinariamente prevista dal Codice civile), ma il quinto esercizio successivo, quindi il termine di approvazione del bilancio 2025.

Quando tali perdite realizzate nell'esercizio 2020, riducano il capitale al di sotto del minimo legale, la decisione obbligatoria in tema di ricapitalizzazione o trasformazione o scioglimento, può essere rinviata fino al quinto esercizio successivo, quindi, anche in questo caso, entro il termine di approvazione del bilancio 2025.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

In ogni caso dovrà essere l'assemblea dei soci, tempestivamente informata dall'Organo amministrativo, a deliberare il rinvio al maggior termine previsto dalla normativa d'emergenza.

Tali perdite, la cui gestione può essere sospesa fino al 2025, dovranno essere, però, distintamente indicate in Nota integrativa, finché permangono in bilancio, specificando la loro origine e le movimentazioni intervenute nell'esercizio.

### 28) Manutenzioni e riparazioni. (ART. 102 COMMA 6 TUIR)

L'importo non deve eccedere il 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio (Si ricorda che non si tiene più conto delle variazioni dell'esercizio – art 3 c. 16 quater DL16-2012). L'eccedenza oltre il 5% è deducibile nei 5 esercizi successivi per il 20% anno; Non rientrano in questo conteggio le manutenzioni dei beni in Leasing ed i canoni di abbonamento per assistenze periodiche contrattuali.

Le spese di manutenzione straordinaria sostenute su beni di terzi (es. manutenzione dei locali condotti in affitto) devono essere capitalizzate fra le "altre immobilizzazioni immateriali" se la manutenzione incrementa il valore del bene di riferimento. L'ammortamento dei costi di manutenzione straordinaria in oggetto capitalizzati, deve essere fatta nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie stesse possono essere utilizzate e quello di durata residua della locazione. Sempre in merito ai beni in locazione, le spese di manutenzione ordinarie sono interamente deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute;

Ripartire il costo delle manutenzioni e riparazioni tra:

- |   |             |
|---|-------------|
| a) Manutenzioni riparazioni su beni in Leasing e su beni di terzi | € . . . . . |
| b) Canoni di abbonamento per manutenzioni                         | € . . . . . |
| c) Altre spese di manutenzioni e riparazione                      | € . . . . . |

### 29) Plusvalenze e minusvalenze patrimoniali (ARTT. 58-86-87 TUIR).

Controllare se nel corso dell'esercizio sono stati venduti beni ammortizzabili e rilevare le eventuali minusvalenze o plusvalenze patrimoniali. Possono essere rateizzate in massimo 5 esercizi se originate da beni posseduti da almeno 3 anni (da computarsi dal giorno di acquisto) o da cessione di partecipazioni iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi 3 bilanci. La scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze da autoconsumo o destinazione dei beni a finalità estranee all'impresa non sono rateizzabili; Le plusvalenze iscritte e non realizzate non rilevano ai fini della determinazione del reddito.

(ART. 2423 C.C.) Il rinvio della tassazione delle plusvalenze su beni che sono stati posseduti per un periodo superiore a tre anni determina delle differenze temporanee imponibili per le quali è necessario creare un fondo imposte differite (fondo imposte nel passivo, voce B.2) di importo pari alle imposte relative alle plusvalenze fiscalmente rinviate a tassazione. Nel conto economico le imposte differite sono iscritte nell'apposita voce del punto 20).

Specificare

- |   |             |
|---|-------------|
| a) Plusvalenze interamente imputate al reddito dell'esercizio | € . . . . . |
| b) Plusvalenze da rateizzare                                  | € . . . . . |

### 30) Minusvalenze patrimoniali (ARTT. 58-86-87 TUIR)

Le minusvalenze non finanziarie sono iscritte nella voce B14 del Conto economico, mentre le minusvalenze finanziarie devono essere contabilizzate separatamente nella voce C17 del Conto Economico.

Sarà necessario evidenziare le minusvalenze non finanziarie da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, che non risulteranno deducibili ai fini Irap.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

Il trattamento fiscale delle **minusvalenze su partecipazioni** è il seguente:

- partecipazioni in imprese commerciali non *black list*, acquisite da oltre 12 mesi ed iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie: le minusvalenze realizzate dalla loro vendita sono deducibili nei limiti del 58,14% per gli imprenditori individuali e le società di persone, mentre sono totalmente indeducibili per le società di capitali;
- altre partecipazioni: le minusvalenze realizzate dalla loro vendita sono deducibili totalmente.

Tuttavia se nei 36 mesi precedenti sono stati incassati dividendi dalla partecipata, la minusvalenza è deducibile solo per la parte eccedente i dividendi che non hanno concorso alla formazione del reddito (secondo la quota di esenzione all'epoca applicata).

Le **minusvalenze da assegnazione ai soci**, nel caso di beni diversi da quelli merce, non assumono mai rilevanza ai fini del reddito d'impresa, poiché ordinariamente le stesse non sono deducibili (circolare AE n. 37/E del 2016). Nel caso di beni merce, invece, le minusvalenze sono deducibili dal reddito d'impresa, se il ricavo che le genera è stato determinato sulla base del valore normale.

**Sono sempre indeducibili le minusvalenze da autoconsumo.**

### 31) Accantonamenti rischi su crediti (ART. 106 TUIR)

Contabilizzare la svalutazione dei crediti e l'accantonamento per rischi su crediti, nella misura fiscalmente consentita dello 0,5% dell'ammontare complessivo di tutti i crediti derivanti da: cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto dell'attività. Il fondo accantonamento per rischi su crediti, fiscalmente non può superare il 5% del totale dei crediti come sopra calcolati. (*Vedere punto 9) – Controllo Clienti*)

Compilare il seguente prospetto:

- Perdite su crediti deducibili;	€.	.....
- Perdite su crediti indeducibili;	€.	.....
- Svalutazione crediti 0,5%;	€.	.....

### 32) Ferie non godute al 31-12-2020.

Inserire l'accantonamento per competenza per ferie, XIV, permessi e relativi contributi (Da richiedere a Consulente del lavoro). Sono da inserire tra i debiti vs. altri (No ratei passivi).

### 33) Contributo fondo FIRR - Indennità suppletiva di clientela

Le ditte preponenti sono tenute ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto gestito dalla Fondazione Enasarco).

A seguito di mutamento di indirizzo dell'Amministrazione Finanziaria, l'indennità suppletiva di clientela è deducibile fiscalmente per competenza, per la quota maturata nel periodo d'imposta.

### 31) Spese telefoniche - La modifica delle disposizioni di cui all'art. 102 del Tuir, che ha eliminato la distinzione tra telefonia fissa e mobile, ha previsto che:

- le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego (anche schede telefoniche purché inerenti) e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica (linee fisse e mobili) sono deducibili nella misura dell'80%;
- la percentuale è elevata al 100% per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo.



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

### 32) Contratti leasing

#### Normativa in vigore dall'1-1-2015.

**Beni mobili.** Per i contratti di leasing stipulati, a prescindere della durata contrattuale, la deduzione fiscale è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento.

**Beni immobili.** Per i contratti stipulati dal 1.1.2015 relativi beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni. Questa regola vale anche per i professionisti che quindi dal 2015 possono dedurre i canoni leasing immobiliari.

**Autoveicoli a deducibilità limitata:** la deducibilità dei canoni è in ogni caso da spalmare su un periodo non inferiore a quello di ammortamento risultante dall'applicazione dei coefficienti ordinari di ammortamento.

La quota di interessi implicita nei canoni di *leasing* è soggetta ai limiti di cui all' art. 96 TUIR (parziale deducibilità degli interessi passivi).

Si ricorda che ai fini Irap è necessario scorporare la quota parte del canone *leasing* relativa agli interessi passivi (che sono in deducibili).

E' opportuno che vi sia un sottoconto contabile per ogni contratto di leasing. In caso contrario evidenziare extra contabilmente e separatamente per ogni contratto le fatture ed i pagamenti effettuati nel 2020.

In nota integrativa occorre fornire le seguenti informazioni:

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio	.....
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio	.....
Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio	.....
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio	.....
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso di interesse effettivo	.....

### 33) Sconti attivi e passivi.

Relativamente agli sconti è necessario distinguere fra sconti commerciali e sconti finanziari. Gli **sconti commerciali passivi**, che costituiscono rettifiche dei ricavi, sono gli sconti incondizionati indicati in fattura e gli sconti di quantità. Gli **sconti finanziari passivi** sono gli sconti di cassa, che intervengono in una fase successiva a quella di vendita dei beni e dei servizi per l'anticipato incasso di fatture. Similmente devono essere trattati gli **sconti attivi su acquisti**: anche per essi è necessario evidenziare separatamente quelli commerciali (voce di bilancio B6 in diminuzione dei costi per acquisti) da quelli finanziari (voce di bilancio C16).

E' necessario contabilizzare distintamente i due tipi di sconti sopra indicati in quanto, mentre gli sconti commerciali vengono portati in bilancio a diretta deduzione dei ricavi (voce di bilancio A1), e sono pertanto rilevanti ai fini Irap, gli sconti finanziari devono essere allocati nell'area finanziaria alla voce di bilancio C17 e quindi in deducibili ai fini Irap .



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

E' opportuno evidenziare gli importi nei seguenti conti:

Sconti e abbuoni passivi commerciali	€ .....
Sconti e abbuoni passivi finanziari	€ .....
Sconti e abbuoni attivi commerciali	€ .....
Sconti e abbuoni attivi finanziari	€ .....

### 34) Sopravvenienze attive (art. 88 tuir)

Tra le sopravvenienze attive rientrano la rinuncia dei soci a crediti vantati verso la società (c. 4 bis dell'art. 88 TUIR) e deve essere considerata sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio comunica alla società partecipata detto valore, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio normativa in vigore all'1/01/2016.

La rinuncia da parte di un socio al credito nei confronti della società va assimilata ai versamenti a fondo perduto ed ha quindi natura patrimoniale; non deve transitare dal conto economico, ma deve essere contabilizzata nello Stato Patrimoniale tramite imputazione a riserva.

Tra le sopravvenienze attive, rientrano i contributi in c/capitale ed i proventi in denaro o natura conseguiti a titolo di liberalità. Il contributi in conto capitale vanno interamente a formare reddito nell'esercizio in cui sono stati percepiti (fiscalmente rilevano "per cassa") oppure in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

### 35) Proventi immobiliari (art. 90 tuir)

Il reddito degli immobili strumentali per natura si determina ordinariamente a costi e ricavi.

Il reddito degli immobili ad uso abitativo, ad eccezione di quelli strumentali per destinazione e di quelli considerati "merci", si determina con le regole dei redditi fondiari.

Lo stesso discorso vale per i terreni non strumentali. Quando il reddito è determinato secondo le regole dei redditi fondiari non è però consentito operare deduzioni forfettarie dal canone di locazione, ma solo dedurre le spese di manutenzione ordinaria effettivamente sostenute entro il limite massimo del 15% del canone di locazione.

Per la determinazione del reddito fondiario degli immobili non locati, devono essere utilizzate le rendite catastali rivalutate come segue (art. 3 co 48-50 L. 662/1996): (i) Rendita fabbricati: 5%, (ii) Reddito domenicale: 80%, (iii) Reddito agrario: 70%.

Suggerimenti contabili – Aprire in contabilità i seguenti conti:

- proventi di immobili strumentali, per natura e per destinazione;	€ .....
- costi di immobili strumentali, per natura e per destinazione;	€ .....
- proventi di immobili abitativi "merce"	€ .....
- costi di immobili abitativi "merce"	€ .....
- proventi di immobili altri abitativi);	€ .....
- costi di immobili altri abitativi);	€ .....

### 36) Imposte e tasse indeducibili

(Controllare i pagamenti per IRAP – IRPEF – IMU - Sanzioni). Gli acconti pagati per l'anno 2020 devono essere collocati in una posta di credito nell'attivo patrimoniale e non nel conto economico (Esempio Erario conto IRES, Erario c.to IRAP, ecc.)

Dal 2020 la percentuale di deducibilità dell'IMU assolta sugli immobili strumentali viene aumentata al 60%. Verificare se sono presenti voci che hanno riflesso sulla "fiscalità differita":



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

- compensi amministratori erogati in esercizi diversi a quello di competenza
- plusvalenze rateizzate
- manutenzioni eccedenti il 5%
- dividendi erogati e percepiti nell'esercizio successivo
- altro .....

**37) Operazioni in valuta estera (C.C. Art. 2426 8-bis – TUIR 110.2)**

Le attività e passività in valuta (ad eccezione delle immobilizzazioni) devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data del 31-12-2020 e l'eventuale utile deve essere accantonato in una riserva non distribuibile fino al realizzo.

Specificare per la posta di bilancio utile e perdita su cambi (C17):

- Utili su cambi realizzati (per realizzi in corso d'anno) € .....
- Perdite su cambi realizzati (per realizzi in corso d'anno) € .....
- Utili su cambi non realizzati (per realizzi in anni successivi) € .....
- Perdite su cambi non realizzati (per realizzi in anni successivi) € .....

**38) Spese lavoro dipendente e compenso Amministratore (Artt. 60-95 TUIR)**

I costi di lavoro dipendente, compresi i compensi in natura, i rimborsi spese ed altri *benefit*, devono essere inseriti nelle relative buste paga e sono deducibili dal reddito d'impresa.

I compensi corrisposti per lavoro interinale sono deducibili ai fini IRAP limitatamente alla quota di compenso assoggettata ad IVA, mentre la quota esclusa da IVA (corrispondente alla prestazione lavorativa) non rileva ai fini IRAP, ad eccezione della quota riferibile ai contributi Inail.

I compensi degli amministratori determinati sia in misura fissa sia in misura variabile, sono deducibili solo nell'esercizio in cui risultano pagati (per gli amministratori che sono dipendenti o collaboratori continuativi criterio di cassa "allargato" ai primi 12 giorni di Gennaio).

Il compenso amministratore:

- E' stato determinato con verbale assemblea del \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_
- E' stato verificato la rispondenza del contributo Inps con i valori corrisposti Si O
- E' stato corrisposto per intero nell'esercizio Si O No O
- Accantonamento TFM amministratori - Verificare se previsto statutariamente o se determinato con verbale dell'assemblea dei soci, rilevare il costo maturato.

**39) Spese di rappresentanza (ART. 108 COMMA 2 TUIR)**

Per spese di rappresentanza si intendono le spese dirette a creare, mantenere o accrescere l'immagine di decoro e il prestigio dell'impresa.

Le spese di rappresentanza sono deducibili nell'esercizio di sostenimento: (i) se rispondono a requisiti di inerenza e congruità stabiliti con il D.M. 19/11/2008; (ii) se rispettano limiti quantitativi stabiliti dal D.M. in ragione della natura, destinazione delle spese e del volume dei ricavi dell'impresa.

Pertanto, oltre a qualificare le spese che rientrano nel novero delle spese di rappresentanza, è stato introdotto un tetto, calcolato in percentuale dei ricavi (voci A.1 e A.5 del Conto economico), entro cui dette spese sono ritenute congrue e dunque interamente deducibili nell'anno. L'eventuale eccedenza rispetto alla soglia è invece da recuperare a tassazione. I coefficienti, validi per il 2020, applicabili a scaglioni di ricavi, sono i seguenti:

- 1,5% fino a 10 milioni di euro di ricavi;



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

Sono totalmente deducibili le spese di rappresentanza per beni gratuitamente distribuiti di costo unitario minore o uguale 50 euro.

Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande scontano la deducibilità limitata al 75% del costo sostenuto (tale limite non si applica alle spese di trasferta di dipendenti e amministratori).

Si precisa che, quando le spese per alberghi e ristoranti sono di rappresentanza, occorre prima ridurle al 75% e procedere poi alla verifica di tale valore con la soglia di importo rispetto ai ricavi sopraindicata (circolare n. 34/2009 dell'Agenzia delle Entrate).

Non sono considerate spese di rappresentanza, e pertanto risultano deducibili con limiti propri le spese di vitto, viaggio e alloggio conseguenti a trasferte di lavoro.

### 40) Le spese di trasferta. Quelle di rappresentanza devono essere segnalate come segue:

#### Spese viaggi e trasferte

1	Vitto e alloggio dipendenti collaboratori ambito comunale	€ .....
2	Rimborsi chilometrici dipendenti collaboratori in ambito comunale	€ .....
3	Spese di trasporto documentate dal vettore per missioni in ambito comunale	€ .....
4	Altre spese per viaggi e trasferte in ambito comunale	€ .....
5	Vitto e alloggio dipendenti collaboratori fuori dal Comune	€ .....
6	Rimborsi Km. dipendenti collaboratori fuori dal Comune auto fino a 17-20 Cv	€ .....
7	Rimborsi Km. dipendenti collaboratori fuori dal Comune auto oltre a 17-20 Cv	€ .....
8	Altre spese per viaggi e trasferte fuori dal Comune	€ .....
9	Altre spese per vitto e alloggio (soci non amministratori)	€ .....

#### Spese di rappresentanza

10	Spese di rappresentanza di importo unitario inf. €. 50,00 (*)	€ .....
11	Spese di rappresentanza di importo unitario sup. €. 50,00	€ .....
12	Spese di rappresentanza non deducibili	€ .....
13	Spese di rappresentanza deducibili al 100%	€ .....

#### Spese prestazioni mensa dipendenti collaboratori

14	Spese per mensa aziendale	€ .....
15	Spese per indennità sostitutiva di mensa aziendale	€ .....

(\*) Nel caso di una confezione regalo formata da più beni, si dovrà far riferimento al valore complessivo del regalo e non a quello dei singoli prodotti che lo compongono, al fine di verificare il superamento o meno della soglia dei 50 euro.

(\*) L'IVA sulla cessione gratuita di beni è detraibile se il loro valore unitario non supera euro 50,00. Nel caso di supero di detto valore l'IVA diventa indetraibile, di conseguenza per rientrare nel limite dei 50 euro, il valore imponibile del bene dovrà essere pari al 41,33 euro nel caso di aliquota IVA del 22%.

### 41) Operazioni riguardanti l'IVA

- Chiudere i conti "IVA acquisti" e "IVA vendite" al conto "Erario c.to IVA" riepilogativo.
- Verificare che il saldo di quest'ultimo conto corrisponda a quanto indicato in dichiarazione IVA.
- Provvedere all'eventuale arrotondamento attivo e passivo.



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

- Se per l'anno 2019 il volume d'affari è stato adeguato agli studi di settore/parametri (entro la dichiarazione dei redditi dello scorso anno), verificare che i maggiori ricavi siano stati annotati nel registro delle fatture o in quello dei corrispettivi.

#### 42) Fiscalità speciale

L'impresa ha fruito delle seguenti agevolazioni (indicare il reddito agevolato)

- |                          |  |         |
|--------------------------|--|---------|
| <input type="checkbox"/> | Credito d'imposta per ricerca e sviluppo | € ..... |
| <input type="checkbox"/> | Detrazione risparmio energetico          | € ..... |
| <input type="checkbox"/> | Detassazione per società cooperative     | € ..... |
| <input type="checkbox"/> | Credito d'imposta per .....              | € ..... |
| <input type="checkbox"/> | _____                                    | € ..... |

#### 43) Crediti di imposta da COVID-19

Si invitano i Clienti a comunicare allo Studio eventuali crediti di imposta sorti in conseguenza dell'emergenza da Covid-19 (credito sanificazione e adeguamento luoghi di lavoro, credito locazioni a uso non abitativo) ed il relativo utilizzo in compensazione nel 2020 e nei primi mesi del 2021

#### 44) Credito d'imposta per ricerca e sviluppo dal 2020. (L. 160/2019 art. 1, commi da 198 a 209)

Dal 2020 è previsto un credito d'imposta in funzione della natura dei seguenti investimenti:

- 1- Attività di ricerca e sviluppo, il credito sarà pari al 12%;
- 2- Innovazione tecnologica, il credito sarà pari al 6%;
- 3- Transazione ecologica e innovazione tecnologica 4.0, il credito sarà pari al 10%;
- 4- Design ed ideazione estetica, il credito sarà pari al 6%.

Il credito di imposta è:

- Utilizzabile esclusivamente in **compensazione** (ex art. 17 D.Lgs. 241/1997), attraverso modello F24 tramite i servizi telematici Entratel e Fisconline, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere, dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento dei costi e subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione;
  - **non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, IRES, IRAP**, né ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali;
  - è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto non porti al superamento del costo sostenuto;
- Le imprese che si avvalgono di tali misure dovranno presentare una **comunicazione al Ministero** in base ad un decreto direttoriale.
- Sono previsti una serie di documenti affinché sia possibile accedere all'agevolazione:(i) certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti; (ii) relazione tecnica. (Per approfondimenti, si rimanda a ns. circolare 10/2020).

#### 45) ACE (Aiuto Alla Crescita Economica)

Si potrà continuare ad applicare l'agevolazione ACE, con coefficiente di deducibilità dal reddito di impresa dell'incremento patrimoniale realizzato rispetto **al 31 Dicembre 2010 pari al 1,30%**.

#### 46) Compensazioni d'imposta con Mod. F24. Nell'anno 2020 sono state effettuate le seguenti compensazioni:



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

Si ricorda l'opportunità di accendere conti per la rilevazione dei crediti di imposta risultanti dalle dichiarazioni, al fine di procedere correttamente all'utilizzo in sede di compensazione:

- Credito Ires a compensazione € .....
- Credito Irap a compensazione € .....
- Credito IVA a compensazione € .....

### 47) Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici in Nota integrativa

La Legge 124/2017 – art. 1 commi 125-129 impone alle imprese di evidenziare nella Nota integrativa del bilancio le informazioni relative a **sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti** e comunque a **vantaggi economici** di qualunque genere **ricevuti da: (i) pubbliche amministrazioni, società da loro controllate, e da società a partecipazione pubblica, società da loro partecipate.** Si ricorda che all'inosservanza di tale obbligo consegue la **restituzione delle somme ai soggetti eroganti nel termine di tre mesi.**

I clienti che hanno ottenuto contributi o sovvenzioni di cui sopra devono comunicarne allo Studio il relativo dettaglio.

### 48) Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

I clienti che hanno usufruito di provvedimenti di sospensione dei versamenti dovuti rispetto alle scadenze ordinariamente previste, devono comunicarne allo Studio il relativo dettaglio, anche al fine di permettere una corretta compilazione dei modelli dichiarativi.

#### Primo acconto Irap 2020

In considerazione della situazione di crisi connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'art. 24 del DL 34/2020 ha previsto che i contribuenti sono esclusi dall'obbligo di versamento: (i) del saldo Irap relativo al 2019; (ii) della prima rata dell'acconto Irap relativo al 2020.

Quest'ultimo importo è escluso dal calcolo delle imposte da versare a saldo per lo stesso periodo di imposta (Circ. 27/2020).

Contabilmente avremo:

- per l'abbuono del saldo 2019, se rilevato nel 2020:  
Erario c/Irap A Sopravvenienza attiva non imponibile
- per l'abbuono del primo acconto Irap 2020:  
Erario c/Irap A Irap 2020

.,.,.,.,.,.

#### Consegnare i seguenti documenti:

- Fotocopia beni ammortizzabili acquistati nel 2020
- Fotocopia contratti leasing stipulati nel 2020
- Fotocopia fatture, ricevute versamento IRPEF e generalità complete di professionisti e rappresentanti relativi al 2020
- Ricevute versamento imposte (acconti imposta – IMU – TASI – IVA)
- Modelli INTRA presentati nel 2020.
- Comunicazioni liquidazioni trimestrali IVA 2020

#### **Si invita a richiedere quanto prima ai propri consulenti del lavoro:**

- copia delle deduzioni IRAP da "cuneo fiscale";



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

- copia del prospetto per la compilazione dei modelli ISA

**Stampare inoltre tutte le schede contabili 2020 e consegnare quelle relative a:**

- Imposte e tasse      - Manutenzioni e riparazioni      - Omaggi e regalie
- Spese generali e varie – Gestione automezzi (carburanti, assicurazioni, ecc.)

Predisporre quanto segue

- |  |   |
|--|---|
| - Raccordo Ricavi – Volume affari IVA          | O |
| - Raccordo INTRA – Registri IVA                | O |
| - Raccordo Mod. 770 – Salari stipendi          | O |
| - Raccordo Banche contabilità – estratti conto | O |

Note

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## APPENDICE

### COSTI DI RICERCA E SVILUPPO

Tale tipologia di costi può essere suddivisa:

- Costi per la ricerca di base si tratta di attività di ricerca pura, astratta, non direttamente ricollegabile ai prodotti o ai processi produttivi. Il costo va speso e non può essere capitalizzato.
- Costi per la ricerca applicata si tratta di attività analoghe/similari di quelle rientranti tra le spese per la ricerca di base che hanno tuttavia un preciso obiettivo in termini di produzione di un nuovo prodotto.
- Costi di sviluppo rappresentano l'applicazione concreta dell'attività di ricerca ai prodotti/processi produttivi aziendali.

Le condizioni per la capitalizzazione sono: (i) chiara e precisa riferibilità al progetto di ricerca e sviluppo: necessità di avere un adeguato sistema di contabilità analitica); (ii) realizzabilità del progetto: tenendo conto delle risorse umane tecnologiche, organizzative disponibili per l'azienda; (iii) recuperabilità dei costi tramite i futuri ricavi.

Occorre il parere favorevole del Collegio sindacale. Non è possibile distribuire utili fino a che non vi siano riserve disponibili sufficienti a coprire l'importo non ancora ammortizzato dei costi.

I costi di sviluppo possono essere imputati tra le immobilizzazioni immateriali e assoggettati ad ammortamento per un periodo non superiore a cinque anni (con l'approvazione del collegio sindacale dove esistente). Ricerca di base e spese di ricerca applicata, dal 2016 non possono più essere capitalizzati.

### DIVIDENDI E INTERESSI ATTIVI (ARTT. 59-89 TUIR)



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

La tassazione dei dividendi avviene per cassa, cioè nell'esercizio in cui sono effettivamente percepiti anche se contabilmente i dividendi saranno registrati per intero nell'esercizio di competenza (quello in cui ne risulta deliberata la distribuzione).

- **Utili non qualificati da soggetti residenti** Gli utili derivanti da partecipazioni non qualificate percepiti da soggetti residenti sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta di cui all'**articolo 27, comma 1, D.P.R. 600/1973**, in misura pari al **26%**.

**Utili qualificati da soggetti residenti** A seguito delle modifiche recate dal **D.M. 26.5.2017**, gli utili derivanti da partecipazioni qualificate percepiti da soggetti residenti, ai sensi dell'**articolo 47, comma 1, TUIR**, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente:

(i) al **40% del loro ammontare**, con riferimento ai dividendi relativi a **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007**; (ii) al **49,72% del loro ammontare**, con riferimento ai dividendi relativi a **utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016**; (iii) al **58,14% del loro ammontare**, con riferimento ai dividendi relativi a **utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016**.

Peraltro, occorre precisare che, **a favore del contribuente**, esiste una **presunzione** dettata dal **D.M. 2.4.2008** e integrata dal **D.M. 26.5.2017** in forza della quale i **dividendi distribuiti** si presumono **prioritariamente formati**:

(i) **dapprima**, con utili prodotti dalla società partecipata **fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007**, rilevando nella misura del 40%, (ii) **poi**, con utili prodotti dalla società partecipata **fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016**, rilevando nella misura del 49,72%, e (iii) **solo infine**, con utili prodotti dalla società partecipata **dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2017**, rilevando nella misura del 58,14%.

Quando, invece, **le riserve di utili sono destinate alla copertura di perdite**, si considerano **prioritariamente utilizzate**:

(i) **dapprima**, quelle formate **a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016** che, in caso di distribuzione, sconterebbero in capo al socio la percentuale maggiorata del 58,14%; (ii) **poi**, quelle formate **a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007** che, in caso di distribuzione, sconterebbero in capo al socio il computo intermedio del 49,72%.

**Dal 2018** - La Legge n. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) ha modificato la disciplina della tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non in regime di impresa, rendendo omogeneo il trattamento delle partecipazioni 'qualificate' e 'non qualificate', ovvero assoggettando entrambe ad una **ritenuta a titolo di imposta del 26%**.

Attenzione è previsto un regime transitorio. utili prodotti fino al 2017 incluso, se distribuiti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continueranno ad essere tassati secondo il regime previgente, con obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi ed inclusione parziale del dividendo nel reddito imponibile ed assoggettamento alle aliquote progressive ordinarie Irpef ed alle addizionali regionali e comunali.

### INTERESSI PASSIVI (ART. 96 TUIR)

Per gli interessi passivi le società di capitali devono verificare annualmente la "congruità" del costo dell'indebitamento (al netto degli interessi attivi e proventi assimilati) rispetto al risultato operativo lordo della gestione caratteristica (cd. R.O.L.), costituito dalla differenza tra valore e costi della produzione aumentata degli ammortamenti e dei canoni di *leasing* dei beni strumentali. Il limite di deducibilità nell'esercizio è pari al 30% del R.O.L.; la parte non dedotta degli interessi passivi può essere dedotta nei successivi periodi d'imposta. Sono deducibili gli interessi passivi dell'1% sui versamenti trimestrali IVA (per i quali si suggerisce di evidenziarli in un conto a sé). Viceversa gli interessi passivi dovuti sulla rateizzazione delle imposte sono deducibili.

Per la rilevazione contabile degli interessi passivi moratori che maturano automaticamente in caso di ritardo nel pagamento dei debiti commerciali, i debitori devono contabilizzare la componente negativa per interessi



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

solo se prevedono di dover sostenere l'esborso (il tasso applicabile per gli interessi di mora maturati è dello 8,00% per l'intero 2020).

Dal punto di vista fiscale gli interessi di mora concorrono al reddito d'impresa, sia come componenti positivi che come costi, in base al criterio di cassa (rilevano quindi solo gli interessi percepiti e quelli pagati).

Si segnala che, in caso di debiti con termini lunghi di pagamento ove non sia prevista la corresponsione di interessi, è necessario procedere a scorporare dal correlativo costo imputato a Conto economico gli interessi impliciti, da collocare alla voce c.17 del Conto economico.

La rideterminazione degli interessi impliciti è oggi dovuta anche per i crediti e i debiti di natura non commerciale, in applicazione del nuovo criterio di valutazione del "costo ammortizzato" se applicabile.

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato: (i) dalle società che redigono il bilancio in forma abbreviata; (ii) se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato; (iii) ai crediti e ai debiti già esistenti in bilancio alla data del 1° gennaio 2016.

### ONERI FISCALI E DI UTILITA' SOCIALE (ARTT. 99-100 TUIR)

L'Iva indetraibile va contabilizzata ad aumento del costo del bene o del servizio quando è oggettivamente indetraibile mentre quando l'indetraibilità deriva dall'applicazione del pro-rata, l'Iva indetraibile va contabilizzata tra le spese generali in apposita voce di costo.

**N.B.** Le imposte e le tasse sono deducibili per cassa, a meno che non siano per legge indeducibili o siano da imputarsi ad incremento di cespiti o abbiano natura di costi pluriennali.

### IMPOSTE DIFFERITE

**Le imposte differite** sono imposte che sono di competenza dell'esercizio ma che saranno pagate in esercizi successivi (plusvalenza e tassazione ripartita).

**Le imposte anticipate** sono imposte pagate "prima" che saranno recuperate per competenza in esercizi successivi (esempio le spese di manutenzione eccedenti i 5%, fiscalmente saranno dedotte ripartendole negli esercizi successivi).

A) Nell'esercizio è stata rateizzata una plusvalenza. Le imposte saranno pagate in futuro e rateizzate che verrà pagato nell'esercizio successivo. Occorre rilevare le imposte differite come segue:

Imposte differite (CE)	a	F.do imposte differite (SP)	XXX	XXX
------------------------	---	-----------------------------	-----	-----

L'anno successivo si verificherà l'aumento dell'imponibile fiscale derivante dall'imputazione della quota di 1/5 della plusvalenza rateizzata; si procederà quindi allo **storno delle imposte differite**:

F.do Imposte differite (sp)	a	Imposte differite (ce)	XXX	XXX
-----------------------------	---	------------------------	-----	-----

### IMPOSTE ANTICIPATE

B) Nell'esercizio è stato deliberato un compenso amministratori che verrà pagato nell'esercizio successivo. Occorre rilevare le imposte anticipate:



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

Crediti per impos. anticip. Ires (sp)	A	Imposte anticipate dell'esercizio (ce)	Ires	XXX	XXX
L'anno successivo con il pagamento del compenso					
Imposte anticipate dell'esercizio (ce)	A	Crediti per impos. anticip. Ires (sp)	Ires	XXX	XXX

### STAMPA REGISTRI

I registri contabili devono essere stampati entro **tre mesi dalla data di scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.**

**Pertanto si ricorda che il 10 marzo 2021, scade il termine della stampa dei registri contabili relativi all'anno 2019: libro giornale – registri IVA – libro inventari**

nonché alla **conservazione elettronica** dei documenti registrati su supporti informatici.

A seguito delle novità introdotte dal D.L. 34/2019 si modifica l'obbligo di stampa dei libri contabili per i soggetti che hanno scelto la modalità cartacea. Più precisamente, affinché i registri contabili dell'esercizio 2019 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolari, non è più necessario che essi siano fisicamente stampati su carta ma è sufficiente che essi siano disponibili e pronti alla stampa: il contenuto dei libri contabili deve essere disponibile su sistemi digitali che consentano l'immediata stampa cartacea qualora ciò dovesse essere necessario (ad esempio, nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori).

Sul libro giornale e sul libro degli inventari è richiesto l'applicazione della marca da bollo di per ogni 100 pagine o frazione di esse, in misura differenziata a seconda del soggetto: (i) Società di capitali: € 16,00; (ii) Altri soggetti (imprese individuali, società di persone, ecc.): € 32,00.

Si ricorda che i registri contabili (compresi i registri IVA) devono essere numerati all'atto del loro utilizzo (stampa) e per ciascun anno, con **indicazione dell'anno su ogni pagina** (ad esempio, 2020/001, 2020/002, 2020/003, ecc.). In caso di tenuta di registri a fogli mobili, ciascuna pagina deve essere intestata al soggetto obbligato.

**L'anno da indicare è quello a cui si riferisce la contabilità e non quello in cui è eseguita la stampa** (per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato il primo dei due anni di contabilità).

**Registro beni ammortizzabili** - Diversamente da quanto sopra per il registro dei beni ammortizzabili il termine di stampa è quello di presentazione della dichiarazione, ovvero, per il 2019, il **10 dicembre 2020** (art. 16 del D.P.R. 600/73)

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

**Studio Commercialista Associato Contrino**



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

Allegato 2)

**CALCOLO STATO AVANZAMENTO PER LAVORI SU ORDINAZIONE**

**Commessa**

---

Riferimento contratto \_\_\_\_\_

Data inizio contratto \_\_\_\_\_

Data consegna da contratto \_\_\_\_\_

A	Ricavi stimati	
B	Costi stimati	
	Utile commessa	
C	Durata della commessa anni	

D	Anno	2020	2021	2022
E	Costi sostenuti (Rimanenze fiscali)			
F	Percentuale avanzamento (costi sostenuti su costi totali previsti) E/B			
G	<b>Valore delle rimanenze lavori in corso</b> (percentuale di avanzamento dei ricavi stimati) (A x F)			